



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.2.2013
C(2013) 753 final

Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (AGCOM)

Via Isonzo, 21/b
I-00198 Roma
Italia

All'attenzione di:
Angelo Marcello Cardani
Presidente

Fax: +39 06 696 44 933

Oggetto: **Decisione della Commissione relativa al caso IT/2013/1415: Misure correttive delle tariffe sui mercati della raccolta, della terminazione e del transito di chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa in Italia**

Avvio della seconda fase d'indagine a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2002/21/CE, modificata dalla direttiva 2009/140/CE

Osservazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE

Decisione della Commissione relativa al caso IT/2013/1413: Misure correttive delle tariffe sui mercati della raccolta, della terminazione e del transito di chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa in Italia

Osservazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE

Signor Presidente,

I. PROCEDIMENTO

Il 7 gennaio 2013 la Commissione ha protocollato le notifiche trasmesse dall'autorità di regolamentazione italiana, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in merito a misure correttive di controllo dei prezzi sui mercati all'ingrosso della raccolta, della terminazione¹ e del transito² di chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in

¹ Corrispondenti, rispettivamente, ai mercati n. 2 e n. 3 della raccomandazione 2007/879/CE della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIO - Tel. +32 22991111

postazione fissa in Italia. Nello schema di provvedimento protocollato IT/2013/1413, l'AGCOM propone di fissare retroattivamente le tariffe dei suddetti servizi per il 2012, mentre nel caso protocollato IT/2013/1415 il regolatore italiano ha notificato le misure correttive di controllo dei prezzi con riferimento al periodo fino al 2015.

La consultazione a livello nazionale³ relativa alla determinazione dei prezzi dei servizi di terminazione per l'anno 2012 si è svolta dal 26 settembre 2012 al 26 ottobre 2012, mentre quella relativa alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di raccolta, di terminazione e di transito su rete fissa si è tenuta dal 16 agosto 2012 al 15 ottobre 2012. Il termine per la consultazione UE di cui all'articolo 7 della direttiva quadro scade il 7 febbraio 2013.

Il 17 gennaio 2013 la Commissione ha inviato all'AGCOM una richiesta di informazioni⁴. La risposta è pervenuta il 22 gennaio 2013.

Ai sensi dell'articolo 7 *bis*, paragrafo 1, della direttiva quadro, la Commissione può notificare all'autorità nazionale di regolamentazione interessata e all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o che dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'UE.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro, le altre autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere all'autorità di regolamentazione interessata osservazioni sui progetti di misure notificati.

II. DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

II.1. Notifiche precedenti

La seconda revisione dei mercati all'ingrosso i) della raccolta delle chiamate sulla rete telefonica pubblica in postazione fissa, ii) della terminazione di chiamata su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa e iii) dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa era stata in precedenza notificata e valutata dalla Commissione nel dicembre 2009 (casi IT/2009/1025, IT/2009/1026 e IT/2009/1027)⁵.

Per quanto riguarda il mercato dei servizi di transito, non più figurante tra i mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*, l'AGCOM aveva condotto la prova dei “tre

comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (raccomandazione sui mercati rilevanti), GU L 344 del 28.12.2007, pag. 65.

² Corrispondente al mercato n.10 della raccomandazione 2003/311/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 45.

³ A norma dell'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33) modificata dalla direttiva 2009/140/CE (direttiva sul miglioramento della regolamentazione) (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 33) e dal regolamento (CE) n. 544/2009 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 12) (direttiva quadro).

⁴ Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva quadro.

⁵ Casi IT/2009/1025, IT/2009/1026 e IT/2009/1027, SG-Greffe (2010) D/3536, C(2010) 1937.

criteri” individuando due mercati di transito separati: un mercato dei servizi di transito nazionale (incluso il transito regionale) e un mercato dei servizi di transito distrettuale. L'AGCOM aveva concluso che il mercato di transito nazionale era ormai diventato competitivo, mentre il mercato dei servizi di transito distrettuale continuava a soddisfare i tre criteri e richiedeva una regolamentazione ex ante.

Nelle sue osservazioni la Commissione aveva invitato l'AGCOM a realizzare un'analisi del mercato dei servizi di transito qualora dovessero prodursi ulteriori cambiamenti nel periodo coperto dalla revisione e a specificare chiaramente le regole di migrazione e un periodo di preavviso per lo scadere delle norme attualmente vigenti in materia di accesso al livello inferiore della rete (livello SGU), per incoraggiare una migrazione tempestiva dei servizi di transito verso un livello di rete superiore e l'interconnessione IP.

Inoltre la Commissione aveva invitato l'AGCOM a imporre un obbligo di orientamento ai costi sul mercato della terminazione di chiamata e a fissare tariffe di terminazione di chiamata su reti fisse che rispecchiassero i costi di un operatore efficiente.

Nel marzo 2011 l'AGCOM ha notificato le misure correttive relative ai mercati all'ingrosso in questione. L'AGCOM ha proposto le tariffe dei servizi di raccolta, terminazione e transito sulla rete di Telecom Italia per l'anno 2011⁶.

La Commissione ha ribadito le osservazioni già formulate, chiedendo all'AGCOM d'imporre un obbligo di controllo dei prezzi in modo che questi rispecchino i costi di un operatore efficiente che offre servizi di terminazione di chiamata in postazione fissa. La Commissione ha in particolare insistito perché l'AGCOM fissasse quanto più rapidamente possibile le tariffe di tutti gli operatori della rete fissa, in modo simmetrico, al livello di un operatore efficiente. La Commissione ha altresì invitato l'AGCOM a specificare chiaramente, nel provvedimento definitivo, le regole di migrazione e un periodo di preavviso per lo scadere delle norme attualmente vigenti in materia di accesso al livello inferiore della rete (livello SGU), per incoraggiare una migrazione tempestiva verso un livello di rete superiore (IP) e l'interconnessione IP.

II.2. Schemi di provvedimento notificati

L'AGCOM ha notificato alla Commissione lo schema di provvedimento che illustra il modello di costo in base al quale sono fissate le tariffe dei servizi di raccolta, terminazione e transito distrettuale all'ingrosso⁷. Il modello di costo calcola le tariffe di tutti i servizi d'interconnessione sopra citati attraverso l'approccio BU-LRIC puro o attraverso l'approccio alternativo *Total Service LRIC* (TSLRIC)⁸. Per quanto riguarda la definizione della rete, l'AGCOM segue un approccio *Modified Scorched Node*. La rete modellata è una rete NGN che impiega la tecnologia IP (l'AGCOM presume che tale tecnologia sarà adottata dagli operatori nel prossimo futuro).

Il modello determina le tariffe dei servizi d'interconnessione di raccolta, terminazione e transito distrettuale muovendo dalle ipotesi seguenti:

⁶ Caso IT/2011/1196, SG-Greffe (2011) /5445, C(2011) 2478.

⁷ Sebbene la sua valutazione dei mercati nn. 2 ed ex 10 risalga al 2010, nella risposta alla richiesta d'informazioni l'AGCOM ha dichiarato che la situazione concorrenziale su tali mercati è rimasta invariata.

⁸ L'approccio Total Service LRIC (TSLRIC) consiste nell'includere nella definizione dei costi incrementali tutti i servizi (di raccolta, terminazione e transito). Pertanto tutti i costi comuni a tali servizi sono inclusi nei costi incrementali, che quindi risultano leggermente superiori ai costi marginali per la fornitura di un singolo servizio.

- a. l'operatore modellato ha una quota di mercato del 25%;
- b. la rete prevede 16 Aree Gateway per la raccolta del traffico;
- c. il costo medio ponderato del capitale (WACC) è pari a 9,36%;
- d. la metodologia di ammortamento è la *Tilted Annuity*.

L'AGCOM propone di applicare una traiettoria di avvicinamento fino al 1° gennaio 2015 per permettere agli operatori di raggiungere l'efficienza richiesta dall'applicazione del modello LRIC puro. Tariffe determinate con un modello BU-LRIC puro si applicheranno ai servizi di terminazione fissa in Italia solo a partire da tale data. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 l'AGCOM propone l'applicazione di una media ponderata delle tariffe in questione, ricavata dalla tariffa di terminazione fissata per il 2012 (in tecnologia TDM, compresi anche i costi comuni), e di una tariffa di terminazione basata sul modello BU-LRIC puro in tecnologia IP. Per il calcolo delle tariffe ponderate intermedie sono quindi applicate percentuali diverse di traffico in tecnologia IP⁹.

Per i servizi di raccolta e transito l'AGCOM ha seguito l'approccio TSLRIC.

Le tariffe ricavate dal modello di costo per il 2015 e le tariffe fissate per la traiettoria di avvicinamento, espresse in centesimi di euro al minuto, sono riportate nella seguente tabella.

Tabella 5 - Tariffe finali dei servizi d'interconnessione

	2012	2013	2014	2015
Raccolta IP	0,272	0,245	0,198	0,140
Terminazione IP	0,272	0,206	0,127	0,043
Transito distrettuale IP	0,109	0,108	0,102	0,093

L'AGCOM ritiene che il percorso di riduzione delle tariffe debba incentivare gli operatori al conseguimento graduale dell'efficienza. Rispondendo alla richiesta d'informazioni l'AGCOM ha confermato che, sebbene il livello rispettivo delle tariffe dei servizi di terminazione per gli anni 2012-2014 si basi solo parzialmente su un modello BU-LRIC puro, il valore di 0,272 è comunque rappresentativo dei costi di un ipotetico operatore efficiente che presti servizi in tecnologia TDM. L'AGCOM ha altresì sostenuto che, sebbene nel periodo di transizione le tariffe dei servizi di terminazione si situino a un livello superiore alla media delle tariffe basate sul metodo BU-LRIC puro applicate in altri Stati membri, il prezzo finale (quello del 2015) è di gran lunga inferiore a quello fissato altrove¹⁰.

L'AGCOM propone di applicare retroattivamente le tariffe 2012 dei servizi di raccolta, transito e terminazione. La tariffa di terminazione, che è destinata a un'applicazione simmetrica a Telecom Italia e agli operatori alternativi, rispecchia i costi sostenuti da un operatore efficiente che offra servizi di terminazione in modalità TDM.

⁹ Più specificamente, per l'anno 2012, dal momento che la percentuale di traffico in tecnologia IP è prossima allo zero, l'Autorità suppone che i servizi siano offerti in modalità TDM. La previsione delle percentuali di traffico IP è fissata al 33% nel 2013, al 66% nel 2014 e al 100% nel 2015.

¹⁰ L'AGCOM rileva che la tariffa dei servizi di terminazione su rete fissa in Italia prevista per il 2015 ammonta alla metà di quella approvata in Francia e a circa il 60% di quella approvata in Irlanda.

III. VALUTAZIONE

La Commissione ha esaminato le notifiche e le informazioni supplementari fornite dall'AGCOM e formula le osservazioni seguenti¹¹.

Calendario del controllo delle tariffe nel mercato del transito a livello distrettuale

A norma dell'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva quadro, le autorità di regolamentazione devono effettuare le analisi del mercato entro tre anni dall'adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. Inoltre, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva accesso, gli obblighi dipendono dal tipo di problema evidenziato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva quadro. La direttiva quadro prevede che le autorità nazionali di regolamentazione decidano in merito al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese in base ad un'analisi di mercato. La Commissione rileva al riguardo che per Telecom Italia un significativo potere di mercato è stato riscontrato nel 2009 e i pertinenti provvedimenti definitivi sono stati adottati nel 2010, quando Telecom Italia aveva una quota di mercato appena sopra il 60%, all'epoca in calo¹². La Commissione prende atto della spiegazione fornita dall'AGCOM, secondo cui la situazione concorrenziale sul mercato regolamentato del transito a livello distrettuale è invariata, ma rileva anche che il controllo dei prezzi proposto si applica fino al 2015, ossia oltre la scadenza del ciclo di riesame previsto dalla direttiva quadro.

Data la probabilità che il mercato tenda ad un'effettiva concorrenza grazie al previsto passaggio all'interconnessione IP in Italia¹³ e considerato l'obbligo di effettuare un'analisi dei mercati rilevanti, imposto dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva quadro, la Commissione esorta l'AGCOM a procedere al più presto nel corso del 2013 ad una nuova analisi di mercato e a rendere accessibile la misura alla Commissione, al BEREC e alle altre autorità di regolamentazione in conformità all'articolo 7 della direttiva quadro.

Retroattività dei provvedimenti proposti

La Commissione invita l'AGCOM a valutare se la fissazione di nuove tariffe con effetto retroattivo (per il 2012) possa determinare un'incertezza del diritto per gli operatori del mercato. L'AGCOM dovrebbe pertanto far sì che le tariffe proposte, applicabili retroattivamente, non incidano sulla certezza del diritto per gli operatori che prestano attualmente servizi in base ad obblighi imposti in precedenza.

Dopo aver esaminato la notifica e le informazioni supplementari trasmesse dall'AGCOM,

¹¹ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro.

¹² Nel caso IT/2009/1027 l'AGCOM aveva già indicato che le quote di mercato (in volumi) di Telecom Italia restavano alte: 71,3% (89,1% con l'autoapprovvigionamento) nel 2008 a fronte dell'86,9 % (91,2% con l'autoapprovvigionamento) del 2005. In quattro distretti (Milano, Roma, Napoli e Torino) le quote di mercato di Telecom Italia sono scese al 64% circa.

¹³ Nella precedente analisi di mercato notificata nei casi IT-1025-1026-1027 l'AGCOM ha spiegato che il passaggio all'interconnessione IP in Italia potrà offrire, a medio termine, un contesto più concorrenziale nel mercato del transito locale.

la Commissione ritiene inoltre che lo schema di provvedimento notificato, protocollato come caso IT/2013/1415, chiami in causa la competenza, conferitale dall'articolo 7 bis della direttiva quadro, di assicurare la coerente applicazione delle misure correttive, perché le misure notificate mirano a imporre un obbligo ad un operatore in combinato disposto con gli articoli da 9 a 13 della direttiva accesso¹⁴.

I progetti di misure con cui s'impongono obblighi regolamentari alle imprese che godono di significativo potere di mercato in Italia possono avere un'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sulla capacità di imprese stabilite in altri Stati membri di offrire servizi di comunicazione elettronica. La notifica dell'AGCOM comprende misure che hanno un'influenza significativa su operatori o utenti in altri Stati membri, fra le quali misure che influenzano i prezzi agli utenti, che possono quindi influire sui modelli di commercio fra gli Stati membri¹⁵.

La Commissione dubita fortemente che, nella forma attuale, il progetto di decisione dell'AGCOM sui rimedi di controllo dei prezzi sul mercato dei servizi di terminazione di chiamata su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa sia compatibile con il diritto dell'UE, in particolare con gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva accesso, in combinato disposto con l'articolo 8 e l'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva quadro. Allo stato attuale, inoltre, la Commissione ritiene che gli schemi di provvedimento possano creare barriere al mercato interno.

I seri dubbi della Commissione al riguardo sono principalmente motivati dalle ragioni illustrate qui di seguito.

Necessità di un controllo dei prezzi adeguato che permetta alla clientela di trarre il massimo beneficio da tariffe dei servizi di terminazione efficienti e basate sui costi

Osservanza dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva accesso, in combinato disposto con l'articolo 8 e l'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva quadro

La Commissione rimanda all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva accesso¹⁶, a norma dei quali le autorità nazionali di regolamentazione devono: i) imporre obblighi che dipendono dal tipo di problema evidenziato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva quadro; ii) riguardo all'imposizione di controlli dei prezzi, provvedere affinché il meccanismo di recupero dei costi prescelto serva a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzi i vantaggi per i consumatori. La Commissione rimanda altresì all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva quadro, in base al quale le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a imporre obblighi di regolamentazione appropriati alle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato.

¹⁴ Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7) modificata dalla direttiva 2009/140/CE (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37).

¹⁵ v. considerando 38 della direttiva quadro.

¹⁶ Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).

La Commissione sottolinea inoltre che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno collaborando, in trasparenza, tra loro, con la Commissione e con il BEREC, per garantire non soltanto lo sviluppo di pratiche normative coerenti, ma anche l'applicazione coerente della direttiva quadro e delle direttive particolari (collettivamente denominate "quadro normativo").

La Commissione sottolinea che, date le caratteristiche del mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione in postazione fissa e le collegate considerazioni di concorrenza e di distribuzione¹⁷, il mezzo migliore con cui conseguire detti obiettivi di promozione dell'efficienza e della concorrenza sostenibile, di ottimizzazione dei vantaggi per i consumatori e di contributo allo sviluppo del mercato interno sia costituito dall'imposizione di un rimedio di orientamento ai costi basato sulla metodologia BU-LRIC pura e su una tariffazione simmetrica della terminazione.

La Commissione sottolinea inoltre che, stabilendo ad un livello efficiente le tariffe di terminazione fissa, si contribuisce alla parità di condizioni fra tutti gli operatori, perché si eliminano le distorsioni della concorrenza fra reti fisse e mobili nella prestazione di servizi di terminazione in postazione fissa, e tra gli operatori con quote di mercato asimmetriche nell'offerta di servizi in/fuori rete.

Le considerazioni sopra illustrate hanno indotto la Commissione a adottare la raccomandazione sulle tariffe di terminazione, che delinea un approccio coerente cui le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero attenersi nell'imposizione di obblighi di controllo dei prezzi applicabili alle tariffe di terminazione sulle reti fisse e mobili¹⁸. La Commissione ha raccomandato alle autorità nazionali di regolamentazione di applicare tariffe di terminazione situate a un livello efficiente sotto il profilo dei costi e simmetrico a partire dal 31 dicembre 2012. Di regola, la metodologia BU-LRIC pura è quella che permette di fissare una tariffa efficiente sotto il profilo dei costi. In situazioni eccezionali, tuttavia, se non è in grado, soprattutto a causa delle limitate risorse, di sviluppare il modello di costo raccomandato, l'autorità nazionale di regolamentazione può decidere di ricorrere a un metodo alternativo. Il risultato ottenuto applicando questo metodo alternativo non dovrebbe determinare il superamento della media delle tariffe di terminazione fissate dalle autorità nazionali di regolamentazione che applicano il metodo raccomandato per il

¹⁷ Secondo la relazione che accompagna il documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2009) 600 del 7.5.2009), l'imposizione di obblighi di orientamento ai costi basati sulla metodologia BU-LRIC è l'intervento che dà i migliori risultati, sia in termini di produttività ed efficienza distributiva sia sotto il profilo dell'ottimizzazione dei vantaggi per il consumatore, perché i mercati dei servizi di terminazione hanno la peculiarità di essere caratterizzati, da un lato, da un'interconnessione bidirezionale e, dall'altro, da monopoli in ciascun mercato pertinente, con il conseguente incentivo agli operatori di tali servizi a fissare le tariffe a un livello notevolmente superiore ai costi. Per assicurare l'adempimento degli obblighi imposti dal quadro normativo, in particolare dall'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva accesso (obblighi di promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile e di ottimizzare i vantaggi per i consumatori), le autorità nazionali di regolamentazione devono quindi fissare le tariffe di terminazione usando un modello dei costi BU-LRIC.

¹⁸ A norma dell'articolo 19 della direttiva quadro, la Commissione può emettere raccomandazioni sull'applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 8 della direttiva medesima.

calcolo dei costi¹⁹.

Un rimedio di orientamento ai costi basato su una metodologia BU-LRIC pura e la tariffazione simmetrica della terminazione sono i mezzi atti a promuovere in modo ottimale la concorrenza, assicurando, tra l'altro, che tutti gli utenti ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva quadro. La Commissione rileva inoltre che le tariffe di terminazione basate su un modello BU-LRIC puro, eliminando le distorsioni della concorrenza sui pertinenti mercati, contribuiscono ad assicurare pari condizioni a tutti gli operatori. Pur ammettendo che la transizione al pertinente modello di costo BU-LRIC puro richiede un certo tempo, la Commissione reputa che il periodo di transizione conclusosi il 31 dicembre 2012²⁰ sia stato abbastanza lungo da consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di predisporre modelli BU-LRIC puri e agli operatori di adattare di conseguenza i piani d'impresa, in considerazione dell'urgente necessità, per i consumatori, di poter trarre i massimi vantaggi in termini di tariffe di terminazione efficienti e basate sui costi.

Il provvedimento notificato non pare conforme a detti principi e obiettivi sanciti dal quadro normativo. L'AGCOM propone di posticipare al gennaio 2015 l'introduzione di tariffe di terminazione calcolate secondo una metodologia BU-LRIC pura senza offrire una motivazione economica sufficiente. L'AGCOM propone invece l'applicazione fino al 2015 di una media ponderata della tariffa in questione, ricavata dalla tariffa di terminazione fissata per il 2012 (in tecnologia TDM, compresi anche i costi comuni), e di una tariffa di terminazione basata sul modello BU-LRIC puro in tecnologia IP. Negli anni 2013 e 2014 non saranno quindi applicate in Italia tariffe basate sul modello BU-LRIC puro.

La Commissione non condivide la posizione dell'AGCOM, che giustifica il ritardo con la necessità di sostenere la migrazione tempestiva alla tecnologia IP. La Commissione dubita anzi che la traiettoria di avvicinamento proposta permetta di conseguire tali obiettivi, perché rischia di perpetuare inutilmente le distorsioni della concorrenza tra il mercato fisso e quello mobile e/o tra operatori che hanno quote di mercato e flussi di traffico asimmetrici e, in ultima analisi, di prolungare l'applicazione al consumatore di tariffe basate su *input* all'ingrosso superiori ai costi.

La Commissione non condivide la giustificazione addotta dall'AGCOM secondo cui l'introduzione in tempi più rapidi di prezzi totalmente orientati ai costi avrebbe effetti sproporzionati sugli operatori italiani.

Pur prendendo atto della notevole diminuzione delle entrate derivanti dalla terminazione, che tutti gli operatori della rete fissa potrebbero subire, la Commissione desidera sottolineare che l'AGCOM non ha spiegato in modo sufficientemente circostanziato perché le ripercussioni potenzialmente negative su tali operatori siano così nefaste da rendere una diminuzione delle tariffe di terminazione fissa maggiore di quella proposta sproporzionata e tale da non essere controbilanciata dai vantaggi considerevoli e manifesti di cui il consumatore beneficerebbe grazie all'abbassamento delle tariffe di terminazione.

La Commissione giunge pertanto alla conclusione che lo schema di

¹⁹ v. raccomandazioni 11 e 12 della raccomandazione sulle tariffe di terminazione.

²⁰ Termine previsto nella raccomandazione 11 della raccomandazione sulle tariffe di terminazione.

provvedimento proposto violi l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva accesso, in combinato disposto con l'articolo 8 e l'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva quadro.

Creazione di barriere nel mercato interno

La Commissione rileva che, per tutto il periodo in cui le tariffe di terminazione resteranno fissate al di sopra del livello efficiente (ossia fino al 1° gennaio 2015), gli operatori di servizi di terminazione attivi in Italia potranno, in base al principio del pagamento da parte del chiamante, trarre vantaggio dalla tariffa applicata a spese degli operatori, e in ultima analisi dei consumatori, degli Stati membri in cui la chiamata ha origine e che applicano invece, in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva quadro, e all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva accesso, tariffe di terminazione fissa totalmente orientate ai costi. La differenza notevole, in termini assoluti, risultante da una traiettoria di avvicinamento che si conclude a una data ben al di là del 1° gennaio 2013 sfocia quindi nell'applicazione in Italia, per il 2013 e 2014, di tariffe di terminazione considerevolmente superiori ai costi, e questo a spese degli operatori, e in ultima analisi dei consumatori, degli Stati membri in cui ha origine la chiamata su rete fissa o mobile.

Siffatte asimmetrie profonde tra le tariffe di terminazione fissa all'interno dell'UE provocano non solo distorsioni e restrizioni della concorrenza, ma anche pesanti effetti negativi sullo sviluppo del mercato interno, ossia vi creano una barriera considerevole, e costituiscono quindi una violazione dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva quadro. Un approccio armonizzato alla determinazione delle tariffe di terminazione fissa riveste particolare importanza al fine di escludere l'ipotesi che un'autorità di regolamentazione favorisca gli operatori nazionali a scapito di quelli di altri Stati membri ritardando deliberatamente il più possibile l'introduzione di tariffe di terminazione fissa pienamente orientate ai costi.

Proprio per questo motivo la Commissione ha adottato la raccomandazione sull'applicazione armonizzata del quadro normativo, al fine di contribuire allo sviluppo del mercato interno e di promuovere gli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva quadro.

La Commissione osserva altresì che un livello efficiente della tariffazione della terminazione fissa contribuisce alla parità di condizioni non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello UE, perché elimina le distorsioni della concorrenza tra reti fisse e reti mobili.

Alla luce delle considerazioni esposte, la Commissione ritiene che, allo stato, gli schemi di provvedimento creino barriere al mercato interno.

La valutazione illustrata rispecchia la posizione preliminare della Commissione sulla notifica in oggetto e lascia impregiudicata l'eventuale adozione di una posizione diversa riguardo ad altri schemi di provvedimento notificati.

La Commissione sottolinea che, a norma dell'articolo 7 *bis* della direttiva quadro, l'adozione dello schema inerente alle misure correttive sul mercato dei servizi di terminazione di chiamata su singole reti telefoniche pubbliche forniti in postazione fissa in Italia, notificato nel caso IT/2013/1415, è sospesa per un ulteriore periodo di tre mesi.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, della direttiva quadro, l'AGCOM deve tenere nel

massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della Commissione e può adottare lo schema di provvedimento protocollato come caso IT/2013/1413, nel quale propone di fissare con effetto retroattivo le tariffe di detti servizi per il 2012, e come caso IT/2013/1415 nella misura in cui riguarda i servizi di raccolta e transito di chiamata: se il provvedimento sarà adottato, l'AGCOM dovrà comunicarlo alla Commissione.

In conformità al considerando (17) della raccomandazione 2008/850/CE²¹, la Commissione pubblicherà il presente documento sul suo sito internet, corredandolo di un avviso con cui invita i terzi a trasmettere entro dieci giorni lavorativi osservazioni sulla lettera in cui esprime seri dubbi. La Commissione non ritiene che le informazioni ivi contenute abbiano carattere riservato. La invitiamo a comunicare alla Commissione²², entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della presente, se ritiene che, conformemente alle norme unionali e nazionali sulla riservatezza commerciale, il presente documento contenga informazioni riservate che Lei desidera siano cancellate prima della pubblicazione. La richiesta dev'essere motivata. La valutazione illustrata rispecchia la posizione preliminare della Commissione sulle notifiche in oggetto e lascia impregiudicata l'eventuale adozione di una posizione diversa riguardo ad altri schemi di provvedimenti notificati.

Distinti saluti
Per la Commissione
Neelie Kroes
Vicepresidente

²¹ Raccomandazione 2008/850/CE della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui dall'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE - GU L 301 del 12.11.2008, pag. 23.

²² La richiesta dev' essere trasmessa tramite posta elettronica all'indirizzo CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu o via fax al numero +32.2.298.87.82.